

All. 1



N. 22/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Daniela Bruni

Presidente

Dott.ssa Martina Gasparini

Giudice

Dott.ssa Silvia Bianchi

Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da [REDACTED] [REDACTED], con l'ausilio dell'OCC avv. Marianna Mattei, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Meolo (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV cci;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci;
ritenuto, infatti, che il sig. [REDACTED] versi in stato di sovraindebitamento, in quanto lo stesso non è in grado, con il solo reddito da lavoro dipendente prodotto, di far fronte alla esposizione debitoria sin qui maturata;
rilevato, poi, che l'istante non è soggetto fallibile;



letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso percepisce, come anticipato, un reddito mensile netto da lavoro dipendente, comprensivo della tredicesima mensilità, pari ad € 1.276,72;

ritenuto che le spese mensili indicate, pari ad € 665,02, appaiono congrue avuto riguardo alle esigenze di vita del solo sig. [REDACTED] (si sottolinea che l'istante ha l'usufrutto della casa in cui abita e, quindi, non deve fare fronte ad alcun esborso per l'alloggio; la attuale moglie dell'istante appare, inoltre, essere economicamente autosufficiente);

osservato che, a seguito della apertura della liquidazione controllata, non è consentito il pagamento, da parte del sig. [REDACTED], di debiti pregressi, ivi incluso il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione;

ritenuto che, quindi, di detto esborso mensile non si debba tenere conto ai fini della valutazione circa la parte di reddito del sig. [REDACTED] necessaria al suo mantenimento;

ritenuto, al contrario, che, ai fini della predetta valutazione, debba essere considerato l'importo di € 500,00 che il sig. [REDACTED] è tenuto a versare in favore del figlio maggiorenne a titolo di mantenimento;

rilevato, infatti, che la misura del *quantum* dovuto dal padre per il sostentamento del figlio è stata stabilita con provvedimento giudiziale, con la conseguenza che il sig. [REDACTED] dovrà ottemperare all'ordine del giudice sino a una eventuale modifica del provvedimento medesimo;



ritenuto, per quanto sopra detto, che non sia ipotizzabile alcun accantonamento della somma mensile di € 500,00 e che, quindi, il fabbisogno mensile del sig. [REDACTED] e del figlio debba essere quantificato in complessivi € 1.165,02 (€ 665,02 + € 500,00);

ritenuto che la differenza tra lo stipendio del debitore e quanto necessario alla sua famiglia, pari ad € 110,00 arrotondati, debba essere appreso dalla procedura di liquidazione controllata, salva ogni diversa determinazione qualora l'assegno di mantenimento in favore del figlio dovesse subire delle modifiche;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] [REDACTED];

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Marianna Mattei;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori, ove non già dimessi;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione, con autorizzazione al debitore a continuare ad abitare presso la casa familiare sino alla sua aggiudicazione;



fa presente che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dispone la non apprensione dello stipendio mensile di [REDACTED] [REDACTED] alla procedura di liquidazione del patrimonio, escluso l'importo mensile di € 110,00, mandando al liquidatore di rappresentare immediatamente ogni eventuale modifica dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio.

Si comunichi anche all'avv. Mattei.

Venezia, 27.10.2022

Il Giudice relatore

Il Presidente

